



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Prot. 211 | Pres | 13

Milano, 30 settembre 2013

**Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Milano e dell'ULOF**

Oggetto: Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni.

Con sempre maggiore frequenza si registra, nel corso delle udienze civili, la presenza di Avvocati, privi di nomina scritta a sostituto processuale, che ritengono trattarsi di adempimento non più necessario in base alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

L'art. 14 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta".

Una corretta lettura di tale disposizione consente tuttavia di ritenere (secondo l'interpretazione condivisa dai Presidenti delle Sezioni civili di questa Corte) che la sostituzione mediante delega orale richieda necessariamente la presenza in udienza del delegante, unico soggetto legittimato a conferire verbalmente l'incarico.

Diversamente si potrà provvedere con delega scritta.

Ove la S.V. condividesse tale interpretazione, si prega di voler sensibilizzare sul punto gli Avvocati del distretto, al fine di consentire, in un'ottica di collaborazione, il regolare svolgimento delle udienze.

**Il Presidente
Giovanni Canzio**